



**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE
E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 13, del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023 nella parte in cui prevede - tra l'altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il decreto di questa Direzione Generale n. 23 del 26 marzo 2026, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

VISTA la comunicazione del 21 aprile 2026 a firma di tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro del settore considerati per l'elaborazione delle tabelle del costo del lavoro adottate con il citato decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026, in cui si chiede di rettificare alcuni dati per i quali il livello locale aveva erroneamente indicato valori non corretti per le voci territoriali di propria competenza relativamente alle seguenti province: Aosta, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso/Isernia, Caserta, Catanzaro, Foggia, Gorizia, L'Aquila, Latina, Napoli, Pordenone, Ravenna, Rieti, Savona, Teramo, Trieste, Treviso, Varese, Vibo Valentia, Viterbo.

SENTITE tutte le Organizzazioni sindacali ed in particolare l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, al fine di acquisire informazioni in ordine ai predetti elementi di costo per le province indicate;

PRESO ATTO della dichiarazione congiunta delle Parti sociali firmatarie, di approvazione definitiva delle tabelle del costo della manodopera così come revisionate;

CONSIDERATA la necessità di rettificare le tabelle contenenti i costi della manodopera per per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative relativamente alle province: Aosta, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso/Isernia, Caserta, Catanzaro, Foggia, Gorizia, L'Aquila, Latina, Napoli, Pordenone, Ravenna, Rieti, Savona, Teramo, Trieste, Treviso, Varese, Vibo Valentia, Viterbo.

DECRETA

Art. 1

1. Tenuto conto di quanto indicato in premessa, le tabelle allegate al presente decreto, sostituiscono integralmente quelle precedentemente adottate con il decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026, di identico contenuto con decorrenza dalla data di adozione del presente decreto.
2. Le tabelle di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente decreto. Per quanto non regolato dal presente decreto resta fermo quanto stabilito dal decreto di questa Direzione Generale n. 23 del 26 marzo 2026, in quanto compatibile.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 maggio 2026



Firmato digitalmente da
Il Direttore Generale
CONDEMI MARIA
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

RM

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.